

CAMERA DEI DEPUTATI N. 743**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AGRIMI, ALESSANDRINI, AMENDOLA PIETRO, BOIDI, BONINO,
CAFIERO, CANTALUPO, COLITTO, COVELLI, DE MARZIO ERNESTO,
EBNER, MACRELLI, PIERACCINI, ROBERTI, ROSSI PAOLO***Annunziata il 30 marzo 1954*

Provvidenze per la stampa

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in attuazione del suo compito istituzionale di curare la disciplina della produzione e della vendita della carta con particolare riguardo alle esigenze di determinati consumi (articolo 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1453), svolge, come è noto, una importante funzione moderatrice del mercato della carta in rotoli, consentendo, attraverso le integrazioni che esso accorda alle aziende editoriali, la maggiore diffusione dei quotidiani e, in genere, dei periodici nonché delle riviste di elevato valore culturale e quindi una loro maggiore indipendenza.

I mezzi per l'attuazione di questo e degli altri compiti dell'Ente sono prevalentemente forniti da due contributi, l'uno sulle fatture emesse dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, in corrispondenza delle cessioni di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per i giornali quotidiani e la carta ed i cartoni occorrenti per l'Amministrazione dello Stato), fabbricati nel territorio della Repubblica o importati dall'estero e destinati al consumo interno; l'altro sulla cellulosa, sia importata sia prodotta all'interno, e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

I detti contributi gravano formalmente sulle aziende produttrici o importatrici di carta e di cellulosa, ma, praticamente, per via diretta o indiretta, l'onere relativo si diffonde su tutti i consumatori di qualsiasi tipo di carta.

* * *

La misura dei due contributi venne fissata dalla legge (legge 13 giugno 1940, n. 868) in maniera diversa; il contributo sulle cessioni di carta e cartoni secondo una percentuale commisurata all'importo netto delle fatture (5 per cento), quello sulla cellulosa in cifra fissa (lire 5 per quintale). I Ministri dell'industria e commercio e delle finanze erano però autorizzati a variare l'ammontare di tali contributi.

Di questa facoltà i due Ministri si avvalsero ripetute volte nei riguardi del contributo sulle cessioni di carta e cartoni, generalmente fissandone la misura al disotto di quella stabilita dalla legge; viceversa il contributo sulla cellulosa rimase invariato fino al gennaio 1951, nonostante che, dato l'ammontare fisso, sulla entità di esso avesse inciso interamente la svalutazione monetaria.

Nel gennaio 1951, quando i prezzi della cellulosa e della carta subirono un notevole sbalzo, fu necessario un più deciso intervento

dell'Ente per la difesa della possibilità di esplicazione della libertà di stampa, onde l'attuazione di un sistema di provvidenze strettamente legato alla entità del consumo della carta, di particolare utilità per le pubblicazioni di modesta tiratura. Fu quindi necessario elevare al 3 per cento il contributo sulle cessioni di carta e cartoni (rispetto all'1 per cento a cui era stato ridotto nel 1946) ed adeguare ai prezzi correnti della cellulosa l'altro contributo.

Il sistema ha avuto i suoi benefici frutti per tre anni consecutivi consentendo un notevole incremento dei consumi ai quali ha corrisposto un aumento della produzione di carta in rotoli che è passata da 60.000 quintali mensili nel 1951 a 115.000 quintali mensili nell'ultimo trimestre 1953.

La legittimità però di tali variazioni è stata contrastata da parte di alcune cartiere (in vero rappresentanti la minor parte

della produzione), soprattutto sotto il profilo della validità della delega a Ministri del potere di stabilire essi l'entità di una prestazione patrimoniale. Per assicurare quindi la prosecuzione delle funzioni dell'Ente in ordine alla stampa, appare indispensabile eliminare ogni ragione di dubbio conferendo diretta efficacia legislativa alle disposte variazioni.

È ovvio che a tanto si debba provvedere con la medesima decorrenza delle contrastate determinazioni, e ciò sia perché si tratta di fondi già riscossi ed erogati, sia perché l'eventuale riconoscimento della inefficacia dei decreti ministeriali potrebbe portare a conseguenze diverse rispetto alle varie categorie interessate.

Il provvedimento, che si sottopone alla vostra approvazione, ha evidente carattere di urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a partire dal 16 gennaio 1951, nella misura del 3 per cento.

Il diritto di rivalsa verso i compratori può essere esercitato dalle cartiere nazionali o loro consorzi e dagli importatori, solo sino a concorrenza dell'1 per cento dell'importo netto delle fatture, di cui alla menzionata disposizione.

Il contributo dovuto allo stesso Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali, previsto dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito nelle seguenti misure:

a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952, in lire 6 al chilogrammo;

b) a partire dal 1° gennaio 1953, in lire 3.50 al chilogrammo.